

Ufficio Manutenzioni

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Proposta n. 0203 613/2023

Responsabile Istruttoria
PESSION STEFANO

Determina n. 229 del 14/07/2023

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS N. 36/2023, ALLA DITTA CONQUEST PER FORNITURA COPPIA RETI PER PORTE CAMPO DA CALCIO BREUIL CERVINIA - CIG ZCE3BD9D2E.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI:

- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*) e, in particolare, l'art. 183 in materia di "Impegno di spesa";
- il D.lgs 23 giugno 2011, n. 118 (*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 marzo 2009, n. 42*) e, in particolare, il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2) che, tra l'altro, disciplina le modalità ed i limiti di assunzione dell'impegno di spesa;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*);
- la Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*) e, particolarmente, l'art. 46 in materia di organizzazione degli uffici e del personale;
- la Legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (*Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*);
- il Regolamento comunale generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 76 del 27/07/2016;
- il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 09/01/2019;
- la deliberazione di Consiglio comunale **n. 12 del 29/03/2023**, con la quale si approvavano il bilancio pluriennale di previsione e il D.U.P.S. (documento unico di programmazione semplificato) per il triennio 2023/2025;
- la deliberazione di Giunta comunale **n. 35 del 28/04/2023**, con la quale si assegnavano ai responsabili di servizio le quote di bilancio ai sensi dell'art. 46, comma 5, della L. R. 7/12/1998, n. 54 e dell'art. 169 del D.lgs. 267/2000;

PREMESSO che è emersa la necessità di sostituire le reti del campo da calcio sito in Loc. Breuil-Cervinia;

VISTO il preventivo acquisito al protocollo in data 30/06/2023 al n. 7923 e depositato agli atti così come trasmesso dalla ditta Conquest S.R.L. con sede in Via Marconi 1828/E, 35010 Cadoneghe (PD), Cod. Fiscale/Partita Iva 04227170281, da cui risulta l'importo di € 90,18 (73,92 € + Iva) per la fornitura di una coppia di reti da calcio pulcini mt. 4X2 a maglia quadra, fili diam 3 in nylon senza nodo;

VISTE le norme in materia di *spending review*, che integrano la normativa in materia di appalti pubblici e, in particolare, tra le altre:

- l'art. 126, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dove è stabilito che *“le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo e qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa. (...) Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti”*;
- l'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dove è stabilito che *“Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”*;
- l'art. 1, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in Legge 07/08/2012, n. 135, rubricato *“Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure”*, che stabilisce l'obbligo per gli enti locali di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.a.;

VISTO l'art. 12, comma 4, della L. R. 19 dicembre 2014, n. 13, che esclude l'obbligo di utilizzare un soggetto aggregatore regionale o nazionale (cd. Centrale di committenza) nelle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture nei limiti di importo stabiliti dalla normativa statale vigente;

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), per quanto ancora applicabile ai sensi delle specifiche disposizioni di rinvio, fino alla data del 31/12/2023, contenute nell'art. 225 (*Disposizioni transitorie e di coordinamento*) del D.lgs. 36/2023, e, in particolare,:

- l'art. 40 in materia di obbligo di uso dei mezzi elettronici nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione;
- l'art. 44 in materia di digitalizzazione delle procedure;
- l'art. 58 in materia di procedure telematiche di aggiudicazione;
- l'art. 85 in materia di DGUE.

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*) e, in particolare:

- gli articoli da 1 a 12, in materia di principi generali da applicare ai contratti pubblici;
- l'art. 48, in materia di disciplina comune applicabile ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea e, particolarmente, il comma 3, che

stabilisce l'obbligo di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa;

- l'art. 49, in materia di rotazione degli affidamenti e, particolarmente, il comma 6, che prevede una specifica deroga a detto principio per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;
- l'art. 50, in materia di procedure per l'affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie e, in particolare, il comma 1, lett. b), disciplinante *“l'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000,00 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”*;
- l'art. 53, comma 1, in materia di mancata richiesta della garanzia provvisoria per gli affidamenti ex art. 50, comma 1, lett. a), b) e c);
- l'art. 54, comma 1, in materia di non applicabilità del criterio di anomalia delle offerte agli affidamenti ex art. 50, comma 1, lett. a) e b);
- l'art. 60, in materia di revisione dei prezzi;
- l'art. 62, in materia di aggregazioni e di centralizzazione delle committenze;
- l'art. 63, in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti;

EVIDENZIATO che l'importo del servizio è inferiore a € 140.000,00 e, pertanto, non vi è l'obbligo del preventivo inserimento di tale servizio nel programma triennale di acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del Dlgs 36/2023;

VISTI gli allegati al D.lgs. 36/2023 e, in particolare:

- Allegato I.1 (Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti);
- Allegato I.2 (Attività del RUP);
- Allegato I.4 (Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto), che stabilisce l'esenzione di tale imposta per i contratti di importo < € 40.000,00;

CONSIDERATO che, trattandosi di un servizio d'importo inferiore ad € 140.000,00, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, questa Amministrazione può, ai sensi dell'art.62, comma 1, del Dlgs 36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione della servizio in oggetto;

EVIDENZIATO che l'importo del servizio in parola è inferiore ad € 5.000,00 e, pertanto, in forza del disposto dell'art. 1, comma 450, della Legge 27/12/2006, n. 296, non vi è l'obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi di legge;

VERIFICATA la congruità dell'offerta e ritenuto legittimo e conveniente procedere all'affidamento diretto ai sensi l'art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. 36/2023, in ragione della tipologia del servizio in quanto, dato l'importo dell'affidamento, una diversa procedura contrasterebbe con i principi di semplificazione ed economicità, intesa quale uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione degli operatori, e di congruità dei propri atti rispetto allo scopo che si vuole perseguire, e violerebbe il principio di tempestività derivante dall'esigenza di non dilatare senza necessità la durata del procedimento di selezione del contraente;

PRECISATO che:

- i sensi dell'art. 55, comma 1, del D.lgs. 36/2023, la stipula del contratto avverrà entro 30 giorni dall'aggiudicazione mediante corrispondenza, anche telematica, secondo l'uso commerciale, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.lgs. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 55 comma 2 del D.lgs. 36/2023, non troverà applicazione il termine dilatorio di 35 giorni (*stand still period*) di cui all'art. 18, commi 3 e 4 del medesimo D.lgs. 36/2023, per la stipula del contratto;
- la regolarità contributiva della Ditta è stata accertata mediante acquisizione del DURC con scadenza il 05/10/2023 (prot. INPS/INAIL 36322748), depositato agli atti;
- l'impresa suddetta ha dichiarato di non trovarsi in alcuna delle fattispecie di cui agli articoli 94 e segg. del predetto D.lgs. 36/2023 relative ai motivi di esclusione dalle procedure di appalto, giuste dichiarazioni effettuate dalla stessa;

PRECISATO che il Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15, del Dlgs 36/2023, è il sottoscritto in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147- bis del D.lgs. 267/2000;

RILEVATO il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art. 16 del Dlgs 36/2023, di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto e agli altri partecipanti al procedimento, in relazione ai destinatari finali dello stesso;

VISTE le disposizioni dettate:

- dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*), con particolare riferimento all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, forniture e servizi;
- dal D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*);

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area contabile in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, nell'ambito dei principi di gestione del bilancio per l'effettuazione delle spese, ai sensi degli articoli 183 e 184 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dell'art. 49bis, comma 2, della Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e del vigente Regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

Per le motivazioni di fatto e di diritto sopra esposte, che qui si intendono riportate e trascritte per far parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. DI AFFIDARE alla ditta Conquest S.R.L. con sede in Via Marconi 128/E, 35010 Cadoneghe (PD), Codice Fiscale/Partita Iva 04227170281, la fornitura di una coppia di reti da calcio pulcini mt. 4X2 a maglia quadra, fili diam 3 in nylon senza nodo;
2. DI IMPEGNARE contabilmente a favore di Conquest S.R.L. l'importo di € 90,18 (€ 73,92 oltre IVA) per la fornitura di cui sopra, con imputazione di tale importo al bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2023/2025, esercizio 2023 in relazione alla esigibilità dell'obbligazione, ammissione 01, programma 05, PDCF U.1.03.01.02.012, Capitolo 1604, Articolo 09;
3. DI DARE ATTO che:

- ai sensi dell'art. 7, comma 4, del D.L. 187/2010, è stato acquisito, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari – così come assegnato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) - il seguente Codice Identificativo di Gara (**CIG**): **ZCE3BD9D2E**
- il pagamento della fornitura verrà effettuato, previa verifica dell'esatto adempimento della medesima, esclusivamente con le modalità di cui all'art. 3 della legge 136/2010, a fronte di fatturazione elettronica indirizzata al codice IPA del Comune di Valtournenche **UFA7JG**;

4. DI DARE ATTO inoltre che:

- ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000, il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
- ai sensi dell'art. 6bis della Legge 241/1990, dell'art. 6bis della L. R. 19/2007 e del Codice di comportamento dei dipendenti degli enti di cui all'art. 1, comma 1, della L. R. 22/2010, non sussistono conflitti d'interesse con il soggetto destinatario del presente provvedimento;

5. DI TRASMETTERE il presente provvedimento:

- agli uffici competenti, per la corretta esecuzione di quanto qui disposto;
- al soggetto destinatario del presente provvedimento, per opportuna conoscenza e in ottemperanza all'art. 191, comma 1, del D.lgs. 267/2000;

6. DI RENDERE NOTO che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 07.08.1990, n° 241, avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso alla stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, per l'eventuale auto-annullamento nell'esercizio dei poteri di autotutela;
- ricorso giurisdizionale al TAR di Aosta, ai sensi dell'art. 120, comma 5, del D.lgs. 104/2010, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente atto;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, per i motivi di legittimità rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo, entro 120 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento, ai sensi degli articoli 8 e 9 del D.P.R. 1199/1971.

**Sottoscritta dal Responsabile
(REY RENE')
con firma digitale**